



COMUNE DI MARCIANISE

Provincia di Caserta
COLLEGIO dei REVISORI

Verbale n. 56 del 14/11/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di Novembre si è riunito, in modalità a distanza *Conference call*, il Collegio dei Revisori, per l'esame della documentazione, inviata a mezzo P.E.C., concernente la proposta di Delibera per il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 04/10/2022, avente ad oggetto: "*Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. 2011*", e per il rilascio del relativo parere.

E' presente l'intero Collegio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere alla proposta di Delibera per il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 04/10/2022, al fine della relativa approvazione, poiché rientrante tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Premesso che:

- l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita:
 - “...1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
 - 2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
 - 3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
 - 4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione...”;*
- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) recitano:
 - “...1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 - 2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni....”*

- il comma 8 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) recita:
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
- i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) recitano:
“...4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati...”;
- l'art. 9 comma quinquies del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che in caso di <<...mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi ...>> del vincolo;

Richiamato:

- il Verbale n. 6 del 03/03/2022 che lo scrivente Collegio dei Revisori dell'Ente ha reso in merito alla approvazione della “Relazione sulla Proposta di Deliberazione Consiliare e sullo Schema di Bilancio Consolidato 2020” di cui alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 09 del 17/02/2021 relativa al Bilancio Consolidato 2020 e sullo Schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di MARCIANISE, avendo esaminato lo Schema di Bilancio Consolidato 2020 composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa, approvata con Deliberazione di G.C. n. 45 del 15/02/2022, nel quale Verbale n. 6 del 03/03/2022 di cui sopra, lo scrivente Collegio dei Revisori ha evidenziato, ad eccezione del Consorzio ASI di Caserta, la mancata corrispondenza dei rapporti debitori/creditori come dettagliatamente riportato nella Relazione in oggetto, e rappresentando quanto segue:
“... In particolare il Consorzio Idrico Terra di Lavoro e il Comune lamentano delle discordanze contabili rilevate in fase di verifica dei rapporti creditori/debitori anno 2020, ancorché con l'ultima certificazione rilasciata dal CITL e trasmessa al Comune con nota n. 28602 del 22 21/05/2021 si è riscontrato un quasi totale riallineamento delle partite contabili a ragione delle motivazioni da sempre sostenute dal Comune di Marciianise ed evidenziate

costantemente dall'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti, ai bilanci consolidati e nei questionari compilati alla Corte dei Conti. L'Organo di Revisione sempre riguardo al CITL prende atto di quanto riportato nella nota integrativa al bilancio consolidato 2020 (pag. 32-33) e condivide le considerazioni, le eccezioni e le contestazioni sollevate nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro in merito alla vicenda del ripiano delle perdite di esercizio pregresse. In relazione al punto sopradescritto, l'Organo di revisione è del parere che le perdite d'esercizio, riferite alle annualità precedenti e riscontrate dal Consorzio partecipato, devono essere oggetto di ripiano da parte del Consorzio medesimo attraverso l'utilizzo di proprie riserve disponibili fino ad esaurimento determinando, se del caso, una significativa erosione del Patrimonio Netto e progressivo deterioramento della liquidità aziendale. Pertanto, giusta è stata la richiesta di chiarimenti in merito da parte del Comune di Marcianise, data la posta contabile di Euro 20.882.756,00 (Perdite portate a nuovo) a fronte della posta "Altre riserve" pari a Euro 48.058,00. Il Comune di Marcianise è tenuto, difatti, ad effettuare l'accantonamento obbligatorio previsto di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate), calcolato in relazione alle perdite di bilancio future del Consorzio partecipato, applicando la gradualità disposta dall'art. 1, comma 552, della Legge n. 147 del 2013. Inoltre, nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio 2020 si legge che il Consorzio ha predisposto un Piano di ristrutturazione del debito nei confronti della Regione Campania e la società HERACOM in corso d'opera, mentre quello relativo all'ENEL è stato già definito. Viene altresì evidenziato l'aspetto della continuità aziendale. Si prende atto che il Collegio dei Revisori del Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha espresso un "giudizio positivo con rilievi" sul Bilancio di esercizio 2020, ed ha definita la propria Relazione unitaria tralasciando il c.d. dettaglio contabile, causa relativa "fotocopia" non risultante tra i documenti acquisiti agli atti, che avrebbe dovuto rappresentare le modalità contabili di azzeramento di suddette perdite pregresse stornandole tra i "Crediti da addebitare ai Consorziati e/o oggetto di storno" delle c.d. transazioni commerciali. Quanto sopra descritto, dovrebbe prevedere un significativo intervento dei consorziati, tra cui il Comune di Marcianise con una quota pari a 57/266 cioè al 21,43% del Fondo consortile, al fine di sostenere patrimonialmente il Consorzio ed evitare, dunque, la messa in liquidazione dello stesso. A quanto pare non c'è traccia di una possibile chiamata in causa del Comune di Marcianise al fine della definizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti che il Consorzio ha contratto verso terzi. E' molto probabile, a parere del Collegio, che le c.d. "Perdite portate a nuovo" di cui sopra, siano state generate essenzialmente da suddetti debiti, oggetto di ristrutturazione. E' anche vero che l'obbligo di accantonare quote di Bilancio da parte dell'Ente socio/consorziato, in relazione a risultati gestionali negativi dei propri organismi partecipati, non comporta l'obbligo da parte del medesimo Ente socio/consorziato di ripianare le perdite o di assumersene direttamente i debiti del soggetto partecipato. Difatti, la Corte di Conti, Sezione Controllo Piemonte, con la Deliberazione n. 63/2020 (data di pubblicazione sul sito della sezione regionale di controllo: 15/06/2020), rammenta che le perdite d'esercizio conseguite da un organismo partecipato, qualora non siano ripianate da quest'ultimo, spetterà all'Ente socio, in questo caso consorziato, accantonare l'importo della perdita in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta in un apposito fondo vincolato nel Bilancio di previsione dell'anno successivo. "Il meccanismo dell'accantonamento imposto dal legislatore nazionale consente una verifica costante delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui Bilanci degli Enti locali, in ottica di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri degli Enti soci e/o consorziati stessi; infatti le somme accantonate nel fondo vincolato sopra citato torneranno nuovamente nella disponibilità dell'Ente socio/consorziato qualora lo stesso ripiani le perdite di esercizio o dimetta la partecipazione oppure qualora il soggetto partecipato venga posto in liquidazione nonché qualora sia lo stesso soggetto partecipato a ripianare le proprie perdite (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr, Liguria, del. n. 24/2017)". In presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all'art.

21 del TUSP, il Comune di Marcianise al fine di dimostrare lo specifico "interesse pubblico" perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, è legittimato nella richiesta di chiarimenti che sopra ricordavano anche per conoscere le ragioni economiche, contabili e civilistiche che hanno portato il Consorzio ad azzerare le c.d. "Perdite portate a nuovo" per quasi 21 mln di Euro, sempre nell'ottica della continuità aziendale (finanziariamente sostenibile) che il Consorzio Idrico Terra di Lavoro è obbligato a garantire.”, raccomandando (lo scrivente Organo di revisione) al Comune di Marcianise di congelare, in sede di approvazione del rendiconto 2021, l'avanzo che si renderà disponibile, in salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente ed **invitando il Consiglio Comunale, in qualità di socio ad esercitare tutti i poteri di vigilanza e controllo in seno a tale organismo a chiarimento di tale vicenda.**

Raccomandando, infine, di:

“ – monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
– verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo. Gli organismi partecipati hanno l'obbligo del rispetto pedissequo e tempestivo di tutte le direttive di coordinamento impartite dalla capogruppo. La centralità del bilancio consolidato è funzionale al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, poiché consente di raggiungere l'obiettivo della “neutralità” del bilancio rispetto al fenomeno delle esternalizzazioni.... ”;

- il Verbale n. 32 del 23/09/2022 che lo scrivente Collegio dei Revisori dell'Ente ha reso in merito alla approvazione della “Relazione sulla Proposta di Deliberazione Consiliare e sullo Schema di Bilancio Consolidato 2021” composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa, approvata con Deliberazione di G.C. n. 232 del 15/09/2022 al fine della presentazione al Consiglio Comunale, nel quale Verbale n. 32 del 23/09/2022 di cui sopra, l'Organo di revisione ha rilevato quanto segue:

“l'assenza di asseverazione delle posizioni debitorie e creditorie, ex art. 11, co. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011, da parte di due Organismi partecipati. In particolare evidenzia il mancato allineamento dei rapporti debitori/creditori nei confronti del Consorzio Idrico Terra di lavoro, come riportato nella Relazione al Bilancio consolidato 2020 e nella Relazione al Rendiconto 2021, in merito al ripiano delle perdite di esercizio. L'Organo di revisione prende atto che prudenzialmente nell'Avanzo sono stati accantonati al 31/12/2021, sotto la voce “Altri Accantonamenti”, Euro 4.475.174,61, a titolo di passività potenziali, fino alla completa risoluzione delle vicenda concernente l'operazione di ripiano delle perdite pregresse effettuate nel corso dell'esercizio 2020 dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Invita, pertanto, il Consiglio Comunale, in qualità di socio, ad esercitare tutti i poteri di vigilanza e controllo in seno a tale Organismo fino al definitivo allineamento.

Raccomandando (l'Organo di revisione), infine, di:

“ – di monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
– di verificare periodicamente i Bilanci (anche intermedi) delle società partecipate attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di controllo. ...”;

Esaminata:

la proposta di deliberazione n. 1/2022 per il Commissario Prefettizio con poteri di C.C. con la relativa documentazione allegata con la quale si sottopongono allo stesso Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale:

di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 del Comune di Marcianise (CE), composto dal Conto Economico ed ello Stato Patrimoniale, corredato dei seguenti documenti:

Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa;

Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

di dare atto che il Conto Economico consolidato si chiude con il seguente Risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio (Euro 9.602.659,00);

di dare atto che Perdita d'esercizio del Bilancio Consolidato 2021 è dovuta principalmente al risultato negativo del Conto Economico del Comune di Marcianise (CE), la cui causa è ascrivibile sia allo stralcio dei crediti operato in sede di ri-accertamento dei "Residui 2021" per un totale di Euro 25.468.324,58 che dagli "Accantonamenti per rischi" al 31/12/2021;

di dare atto che tra la voce "Altri accantonamenti", nel Risultato di amministrazione del Rendiconto 2021 del Comune di Marcianise (CE) sono stati **prudenzialmente** allocati Euro 4.475.174,61 avverso la voce di Bilancio al 31/12/2020 del Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL) di Caserta denominata "Crediti v/Altri";

Preso atto che:

l'Ente intende istituire all'interno del "Settore Bilancio" l' "Ufficio del controllo analogo", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" (TUSP), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, al fine di attivare azioni di verifica degli atti gestionali e finanziari delle Società partecipate dall'Ente, oltre ad azioni di controlli tesi a prevenire squilibri finanziari tali da compromettere anche i Bilanci degli esercizi futuri del Comune di Marcianise (CE);

l'Ente intende demandare al Dirigente del "Settore Bilancio" la creazione ed il coordinamento di tale Unità di controllo;

Considerato che:

- art. 6, del TUSP, recita: (comma 1) *le società a controllo pubblico qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, ed altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per ciascuna attività;* (comma 2) *devono predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e qualora emergano indicatori di crisi l'organo amministrativo deve adottare senza indugio provvedimenti per prevenirne l'aggravamento* (piani di risanamento);
- al comma 3, la medesima norma prevede di valutare la possibilità, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative - con altri specifici strumenti, fra cui:
 - regolamenti interni
 - ufficio di controllo interno
 - codici di condotta
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa;
- in relazione all'Ente partecipante, il Collegio sindacale riveste un ruolo importante con un'attività trasversale in grado di semplificare il processo informativo tra Ente (socio) e società partecipata, al fine di monitorare i rapporti finanziari tra gli stessi, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Di conseguenza, con l'ausilio dell'organo di controllo, l'Ente potrà essere agevolato:
 - o nella verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate;
 - o nell'adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

In aggiunta al c.d. controllo analogo, è opportuno sottolineare che le attività di controllo degli Enti locali si svolgono su tre linee fondamentali da parte dell'Ente sulla Società partecipata:

1. controllo in qualità di *socio* (teso ad orientare l'attività sociale verso le proprie esigenze pubbliche e a controllare l'aderenza agli indirizzi impartiti e alle decisioni assunte in assemblea);
 2. controllo in qualità di *Amministrazione pubblica* (con riferimento all'investimento patrimoniale effettuato e al servizio richiesto alla società partecipata);
 3. controllo in qualità di *contraente* (l'Ente deve garantire adeguati strumenti di verifica della corretta esecuzione del contratto per tutto l'arco di vigenza dell'accordo);
- secondo la normativa vigente in materia, i controlli sugli organismi esterni sono posti in essere:
 - sulla *costituzione e mantenimento* delle partecipate, nonché sulla loro razionalizzazione;
 - sul *modello organizzativo* e sul sistema di *controllo interno* che l'Ente ha adottato per la gestione e la verifica degli Organismi partecipati, al fine di monitorarne la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
 - sulla *regolarità contabile, finanziaria ed economica* della gestione diretta ed indiretta dell'Ente e quindi sugli andamenti economico-finanziari degli Organismi gestionali esterni;
 - nell'ottica del principio di *sana gestione finanziaria*, l'attività di vigilanza sugli Organismi esterni deve essere condotta attraverso la verifica:
 - della corretta contabilizzazione degli eventuali rischi delle gestioni esterne;
 - dei debiti e crediti reciproci;
 - delle passività potenziali, del mantenimento degli equilibri evitando l'elusione dei saldi di finanza pubblica;
 - del ricorso agli istituti ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016 (programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale);
 - della costituzione del fondo per eventuali perdite subite dalle partecipate (art. 21 D. Lgs. n. 175/2016);
 - del rispetto del divieto di soccorso finanziario (Art.14 c.5);
 - gli Organi di controllo sono tenuti a richiedere agli organi amministrativi della società ogni informazione utile a verificare costantemente il presupposto della *continuità aziendale* al fine di prevenire probabili situazioni d'insolvenza;
 - in relazione a ripetuti e concomitanti fatti che indicano un importante aumento della probabilità di insolvenza, il sindaco o il revisore deve attivare *senza indugio* la procedura di allerta interna, oltre che ai fini operativi, è opportuno porre attenzione a specifici elementi segnaletici, da monitorare quali:
 - anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali;
 - anomalie nei rapporti bancari e con altri soggetti finanziari;
 - anomalie contrattuali nei confronti di parti negoziali;
 - anomalie contabili e di bilancio;
 - anomalie gestionali;
 - anomalie erariali e previdenziali;
 - anomalie a seguito di eventi pregiudizievoli;

Visti:

- lo Schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021 corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota Integrativa, approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 232 del 15/09/2022;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla proposta di deliberazione di C.C., dal competente Dirigente, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
- i Bilanci d'esercizio 2021 degli Enti e delle Società da assoggettare a consolidamento e precisamente:

N.	Denominazione sociale	Quota di partecipazione posseduta al 31/12/2021
1	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA (ASI) - P. Iva n. 01088160617	7,85 %
2	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO (C.I.T.L.) P. Iva n. 00100070614	21,43 %
3	ASMEL SCARL – P.Iva n. 12236141003	0,922 %
4	ENTE IDRICO CAMPANO (E.I.C.) – P. Iva n. 06765250631	0,1198 %

Visti, altresì:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08/09/2022 di individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Marcianise (CE) dell'esercizio 2021 e del conseguente perimetro di consolidamento;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16/06/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, il quale chiude con una *Perdita d'esercizio* per ad Euro 9.607.774,47;

RAMMENTA

quanto segue:

in considerazione di quanto sopra rappresentato, specie nel richiamato Verbale n. 6 del 03/03/2022 reso dallo scrivente Collegio dei Revisori in merito alla approvazione della "Relazione sulla Proposta di Deliberazione Consiliare e sullo Schema di Bilancio Consolidato 2020" ed, in particolar modo, alla vicenda del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, con l'entrata in vigore a far data dal 15 luglio u.s. del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D. Lgs. 12/01/2019, n. 14, dopo le ultime modifiche apportate dal D. Lgs. 17/06/2022, n. 83, è maggiormente rafforzata la complementarietà con le disposizioni normative del D. Lgs. n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" (TUSP).

Difatti, l'art. 14, comma 2, del TUSP, dispone che, qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Tanto è vero, l'implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si inserisce nel contesto normativo segnato dal D. Lgs. n. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", con la conseguenza che le due discipline si pongono di fatto in rapporto di complementarietà operando in momenti diversi, perché diversi sono i fenomeni che intendono cogliere e regolare. Mentre l'art. 6, comma 2, del TUSP mira a favorire la

valutazione del *rischio di crisi* (di là da venire), il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o probabile. Con questa avvertenza, gli indicatori cui si riferisce l'art. 14, comma 2 del TUSP, potranno, in linea di principio, prendere spunto dagli *indicatori di allerta* della crisi di impresa.

Il D. Lgs. 175/2016 (TUSP) non disciplina in modo dettagliato il contenuto della Relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il *programma di valutazione del rischio* di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016), gli ulteriori strumenti di governo societario (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016), oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 175/2016).

A tale proposito anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto (con il documento "*Relazione sul governo societario*" marzo 2019) fornendo una serie di raccomandazioni che nell'ottica di "*early warning*" (*allerta precoce*), propongono l'impiego di indicatori "*forward looking*" (*lungimiranti*) per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale a favore della tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione. Si rammenta, inoltre, che la non immediata adozione di un provvedimento adeguato a prevenire la crisi o l'aggravamento, configura *irregolarità* ai sensi dell'art. 2409 c.c. ed è altresì suscettibile di rilevare sul piano della *responsabilità* civile ed *erariale* (per le società *in house*) dei componenti degli organi societari e delle amministrazioni pubbliche socie controllanti.

La Relazione deve articolarsi di tre paragrafi essenziali, quali:

1. *Programma di valutazione* del rischio di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, che integra altresì la descrizione dell'attività di monitoraggio con cadenza almeno semestrale;
2. *Relazione su monitoraggio* e verifica del rischio di crisi aziendale che costituisce una sintesi di analisi dell'attività di monitoraggio di cui sopra;
3. *Strumenti integrativi* di governo societario ai sensi del comma 3, art. 6, D. Lgs. n. 175/2016 e motivazione della mancata integrazione.

ESPRIME

il proprio *parere favorevole* alla proposta di Delibera per il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 04/10/2022, avente ad oggetto: "*Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. 2011*", ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Costantino SESSA (Presidente)

Dott. Tarcisio MIRRA (Componente)

Dott. Loris NARDONE (Componente)

*(sottoscritto digitalmente)

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).